

Fascicolo n. 255/2015

**REPUBBLICA ITALIANA  
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**con motivazione contestuale letta in udienza**

nel procedimento deciso all'udienza del 14.9.2018

PROMOSSO DA

**FIFA SECURITY Srl**

avv. CAMAIONI Giuseppe, Via G.Galilei 9 - Ascoli Piceno

CONTRO

**INPS  
SCCI Spa**

avv. TROVATI Antonella, c/o INPS, Via Rismondo 1 - Ascoli Piceno

OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO

Conclusioni: come da verbale in data 14.9.2018.



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE  
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

(artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da FIFA SECURITY Srl (con ricorso depositato in data 11.3.2015) avverso un avviso di addebito (n.308 2014 00026233 16 000) recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di **€1.610,37** per contributi previdenziali INPS (oltre oneri accessori) relativi al periodo Settembre 2010 - Gennaio 2011 e conseguenti al VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DTL/INPS N.AP89000/2013-208-01 del 18.02.2013, emesso dalla DTL e dall'INPS di Ascoli Piceno.

In particolare:

- con riferimento alla posizione del lavoratore VERDICCHIO GIUSEPPE, ed a fronte della formale stipulazione di un contratto di **lavoro occasionale** dal 4.9.2010 al 13.9.2010, poi di un contratto di **lavoro intermittente** dal 14.9.2010 al 30.11.2010 con la qualifica di portiere ed infine di un contratto di lavoro a **tempo determinato** dal 1.12.2010 al 12.01.2011, il Verbale ispettivo aveva ritenuto:
  - la sussistenza di unico rapporto di lavoro subordinato con prestazioni lavorative svolte con continuità;
  - lo svolgimento di lavoro straordinario nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010 (con mancato godimento del giorno di riposo settimanale nel mese di dicembre 2010);
  - la necessaria applicazione, in relazione alle mansioni svolte, del CCNL Istituti di Vigilanza Privata anziché del CCNL di Portierato applicato dalla società.
- con riferimento alla posizione del lavoratore NERI Massimiliano, assunto come lavoratore subordinato dal 23.10.2010 al 31.12.2010, il Verbale ispettivo aveva ritenuto:
  - lo svolgimento di lavoro straordinario nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010;
  - la necessaria applicazione, in relazione alle mansioni svolte, del CCNL Istituti di Vigilanza Privata anziché del CCNL di Portierato applicato dalla società.

L'opponente deduceva una serie di vizi formali e procedurali, contestando altresì il merito della pretesa contributiva.

L'INPS -anche quale mandatario di SCCI Spa- si costituiva in giudizio resistendo all'opposizione.

In esito alle prove testimoniali espletate e discussa all'odierna udienza, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.

\*\*\*

Va preliminarmente rilevato che con riferimento alle eccezioni formali sollevate dalla parte opponente, l'impugnativa si configura quale opposizione agli atti esecutivi e risulta, pertanto, inammissibile, in quanto il ricorso è stato depositato decorso il termine di **20 giorni** per proporre la suddetta tipologia di opposizione (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008-Rv. 605419; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008-Rv. 604527).

\*\*\*

Nel merito l'opposizione è fondata.

Deve premettersi che il giudizio di opposizione al ruolo ed alla relativa cartella di pagamento, in quanto strutturato secondo un modulo impugnatorio, è assimilabile all'opposizione al decreto



ingiuntivo (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009-Rv. 610854; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5763 del 20/04/2002-Rv. 553896; Corte Costituzionale, Ordinanza 111 del 19.3.2007).

Pertanto, "(...) **grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito**" (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009-Rv. 610854; conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10583 del 28/04/2017-Rv. 644089 - 01).

\*\*\*

Con riferimento alla riqualificazione dei rapporti di lavoro di uno dei due lavoratori ed al lavoro straordinario prestato, le dichiarazioni rese dai lavoratori medesimi durante l'accertamento ispettivo non hanno trovato riscontro in sede istruttoria.

Il teste escusso ha invece in particolare riferito di una autonoma gestione del tempo di lavoro da parte dei dipendenti (nell'ambito degli orari comunicati dalla società), che pare compatibile, relativamente alla posizione del lavoratore VERDICCHIO, sia con il rapporto di lavoro accessorio sia con il rapporto di lavoro intermittente.

L'opposizione va pertanto accolta considerato che non può conferirsi prevalenza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai medesimi due lavoratori direttamente interessati, né rilevante pare una terza dichiarazione pure allegata al Verbale ma incentrata sulle condizioni di lavoro della dipendente dichiarante, che non ha potuto riferire direttamente sulle modalità lavorative dei suoi colleghi ("*Conosco il Sig. Verdicchio Giuseppe, era un mio collega di lavoro, ho fatto la prova con lui e mi aveva dato l'idoneità, lo sentivo prevalentemente per telefono e spesso ci scambiavamo i punti vendita per comodità di strada*"); la stessa dichiarante, inoltre, ha riferito di aver iniziato a lavorare dal mese di novembre 2010, non potendo dunque nulla dichiarare in ordine ai primi due mesi del periodo oggetto di accertamento.

Né alcuna dichiarazione ha potuto rendere il testimone in ordine all'eventuale prestazione di lavoro straordinario.

La difesa della parte opponente ha invece correttamente evidenziato che sia le dichiarazioni dei lavoratori, sia la deposizione testimoniale della teste di parte opponente confermano che le ore e le giornate lavorate erano comunicate dai lavoratori a mezzo compilazione di *report* dagli stessi inviati alla società, la quale, sulla base dei dati così comunicati, elaborava i compensi dovuti.

\*\*\*

Con riferimento al CCNL applicabile, l'istruttoria svolta ha parimenti confermato che l'attività espletata dai lavoratori consisteva in una vigilanza passiva e non attiva e, pertanto, poteva essere espletata da dipendenti addetti a mansioni di portierato-custodia, il cui intervento deve limitarsi alla segnalazione e non all'intervento diretto che invece è proprio della vigilanza attiva.

Né i dipendenti dovevano essere in possesso di porto d'armi o avere la qualifica di guardia giurata.

Ne consegue la legittimità dell'applicazione del CCNL di Portierato.

\*\*\*

Risultano pertanto condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Ascoli Piceno nella Sentenza n.483/2015 di accoglimento dell'opposizione proposta dalla medesima parte avverso l'ordinanza ingiunzione che è scaturita dal medesimo accertamento presupposto.

\*\*\*

L'opposizione va pertanto accolta.

Le spese del giudizio sono integralmente compensate, considerate le difficoltà probatorie, vista la difficoltà di citare i testi da parte dell'INPS.



**P. Q. M.**

IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:

- annulla l'avviso di addebito impugnato (n.308 2014 00026233 16 000), dichiarando altresì l'insussistenza dei crediti ingiunti nel suddetto avviso di addebito;
- compensa le spese.

Così deciso in Ascoli Piceno in data 14.9.2018.

IL GIUDICE DEL LAVORO  
(Dott. Andrea Pulini)

